

l'obbligo dell'acquisto e del riattamento degli immobili, dei galleggianti e degli arredamenti (art. 30 princ. regol.). Da questa disparità nei conferimenti ⁽¹⁵⁴⁴⁾, ha origine la disuguale ripartizione delle mercedi che ne sono il frutto: sicchè, mentre il pilota effettivo prende una parte, il pilota aspirante ha solo diritto a metà parte ed è naturalmente tenuto col primo alle spese d'esercizio dei battelli (art. 30 cit.). Ma, tanto l'industria, che i beni materiali, vengono conferiti al Corpo in proprietà e divengono entrambi parte integrante del capitale corporativo ⁽¹⁵⁴⁵⁾. Dai proventi di questo fondo (mercedi) la Corporazione trae quanto basta a coprire le spese d'esercizio dei battelli di sua pertinenza (art. 30 cit.), e con la parte del suo patrimonio non inalienabile (immobili ed arredamenti) essa fa fronte ad ogni suo eventuale obbligo contrattuale, di cui i singoli non assumono responsabilità di sorta. Alla sua responsabilità per i fatti colposi dei suoi componenti, la Corporazione fa, invece, fronte fino a concorrenza della cauzione, costituente un fondo separato di riposo e di garanzia.

Ma se la cauzione è prestata, nei rapporti esterni, a garanzia dei terzi, essa, d'altro canto, vale a garantire, nei rapporti interni, le ragioni della Corporazione danneggiata per qualche titolo da qualcuno dei membri, e più particolarmente di quelli che hanno conferito unicamente la loro industria. Dispone, infatti, l'art. 29 del regol. che il pilota licenziato ha diritto alla restituzione della cauzione versata ed al rimborso della quota di comproprietà, « *a meno che non vi ostino motivi di responsabilità civile* ». Se, dunque, il Corpo può rivalersi solo sulla quota del pilota autore del danno, e solo al momento del licenziamento, e non già sull'intera cauzione di

(1544) Tale disparità è dovuta a ragioni di ordine pubblico, data l'instabile posizione dell'aspirante — finito l'anno di tirocinio, può anche esser licenziato per inidoneità alla promozione ad effettivo — e la necessità di non turbare la situazione patrimoniale del Corpo con frequenti operazioni di rimborso delle quote di comproprietà.

(1545) V. sul conferimento d'industria, U. MANARA, *cit.*, I, Torino, 1902, pagine 206, 207, 136, 155 segg., ed autori ivi citati.